

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1368}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAROLI

Presentata il 18 dicembre 1972

**Immissione in ruolo dei docenti universitari incaricati,
in possesso di determinati titoli**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che le attuali strutture dell'università italiana risalgono alla riforma Casati del 1859 e a quella Gentile del 1923, che introdusse l'autonomia amministrativa, scientifica e didattica.

L'università, che era un organismo funzionante e rispondente alle esigenze della società del tempo, preparava con scrupolo e impegno i futuri professionisti e dirigenti, che provenivano quasi tutti dal ceto abbiente.

I dati del tempo riferiscono che si avevano 7 studenti per ogni 10.000 abitanti (meno di 25 mila studenti su 35 milioni di abitanti) con un rapporto professore-studente 1 a 20. Gli studenti potevano essere seguiti e curati, tanto che era quasi sconosciuta la piaga dei fuori corso.

Dopo la seconda guerra mondiale con la rapida evoluzione avuta e con i problemi di una società di massa, si è determinata una crescente richiesta sociale di istruzione a tutti i livelli.

Tale richiesta, che è aumentata enormemente con la liberalizzazione dell'accesso all'università, aumenterà ancora nel tempo per cui i 750 mila studenti che affollano attualmente l'università sono destinati ad aumentare di numero, così come è destinato a crescere il rapporto professore-studente. Gli iscritti al primo anno (immatricolati) nel-

l'anno accademico 1971-72 ammontano a 214.458 unità con un aumento di 21.484 pari all'11 per cento rispetto all'anno accademico 1970-71. Si prevede maggiore aumento nel corrente anno accademico 1972-73.

Mentre negli altri paesi il rapporto studente-professore varia da un minimo di 4-1 (Canada) ad un massimo di 26-1 (Francia) in Italia tale rapporto, che è il più alto del mondo, supera i 200 studenti per ogni docente e quel che è più assurdo nell'anno accademico 1971-72 esistevano circa 800 cattedre scoperte.

La gravità della crisi che l'università attraversa si può rilevare dal tono allarmato di tutti i giornali che hanno trattato e trattano il problema.

A tale proposito non sarà inutile ricordare che l'UNESCO e l'Organismo mondiale della sanità auspicano rispettivamente per l'insegnamento teorico-pratico delle discipline umanistiche e scientifiche universitarie un rapporto di 1 a 30 e 1 a 20.

Volendo creare transitoriamente un rapporto docente-discente da 1 a 100, che è la media tra quello attuale e quello auspicato dalle organizzazioni internazionali, il ruolo attuale di 3.300 professori ordinari dovrebbe essere integrato con altre 4.200 unità, e se poi si volesse realizzare l'*optimum* di 1 a 30 oc-

correrebbe creare un ruolo di professori ordinari di 25.000 unità.

Attualmente l'insegnamento ufficiale viene impartito a norma dell'articolo 62 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da « professori ordinari e da professori incaricati » e, in base all'articolo 2 della legge 25 luglio 1966, n. 585, anche da professori aggregati.

È chiaro, quindi, che i professori ordinari, il cui ruolo è di 3 mila unità, sono integrati, per quanto concerne la funzione della didattica e della ricerca dai professori incaricati, che attualmente sono 10.579. Da tale numero di incarichi occorre sottrarre quelli tenuti dai professori ordinari e cioè 1.939. Restano, perciò, 8.842 incaricati.

Per alcuni di questi incaricati assistenti ordinari e liberi docenti che sono in tutto circa 5.000 vi è stata una serie di verifiche dei titoli in diversi tempi e in sedi diverse.

Una verifica dei titoli, per i professori incaricati in base alla legge 24 febbraio 1967, n. 62, vi è stata all'atto del conferimento dell'incarico da parte di una intera facoltà; una verifica dei titoli per gli assistenti ordinari ci è stata all'atto del concorso e successivamente per la conferma nel ruolo; una verifica dei titoli per i liberi docenti vi è stata all'atto del concorso nazionale per conseguire il titolo, con una commissione di cinque professori ordinari e dopo cinque anni per ottenere la conferma da parte della intera facoltà, in seguito a verifica dell'attività didattica e di ricerca.

Le necessità indilazionabili dell'università impongono un rimedio urgente. La proposta di legge in esame mira appunto a dare una prima soluzione al problema, prendendo in

considerazione i docenti che per anni svolgendo l'incarico di insegnamento universitario hanno dato la loro valida opera per il buon funzionamento degli studi.

Considerato, pertanto, che per i 750.000 studenti occorrono subito 7.500 docenti di ruolo.

Considerato, inoltre, che di fatto i professori incaricati svolgono, per l'articolo 62 del testo unico, le stesse funzioni del professore ordinario ed in alcuni casi hanno anche la direzione di istituto.

Considerato che la maggior parte dei professori incaricati (assistenti, professori di scuola media superiore, funzionari forniti di libera docenza) hanno già uno stipendio a carico dello Stato.

Considerato che per espletare i numerosi concorsi necessari alla soluzione del problema occorrerebbero un lungo tempo e una notevole spesa;

È stata preparata la proposta che qui si allega per dare una stabilità agli incaricati forniti di determinati titoli con la loro immisione in ruolo, in analogia a quanto stabilito per la scuola media.

Si può essere ammessi in tale ruolo dopo tre anni.

Le modalità, l'accertamento dei titoli, le commissioni vengono stabiliti con l'articolo 2.

Il tempo di attuazione, le graduatorie, la determinazione dei titoli vengono fissati dall'articolo 3.

Una riserva dei posti disponibili ogni anno e lo sviluppo di carriera vengono determinati dall'articolo 4.

Si nutre fiducia che la proposta sarà approvata con sollecitudine, perché possa avere attuazione con l'anno accademico 1972-73.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano incaricati di insegnamento ufficiale nelle università e istituti superiori universitari da almeno tre anni possono chiedere di essere inclusi in una graduatoria unica ad esaurimento ai fini indicati dal successivo articolo 4.

ART. 2.

Le domande corredate delle pubblicazioni devono essere presentate ai rettori delle università e ai direttori degli istituti universitari entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. I rettori, accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, invieranno le domande al Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni.

Il Ministro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nomina una commissione formata da tre professori ordinari per ognuna delle facoltà previste dall'attuale ordinamento didattico.

ART. 3.

La commissione, nel termine di quattro mesi dalla scadenza del termine di inoltrare le domande da parte dei rettori, provvede alla formazione di una graduatoria unica nazionale, nella quale sono inclusi gli aventi diritto con le precedenzae determinate dal possesso dei seguenti titoli:

- a) ternati o maturi in un concorso a cattedre punti 0,50;
- b) per ogni libero incarico e fino ad un massimo di cinque anni punti 0,50;
- c) libera docenza punti 0,50;
- d) conferma nella libera docenza punti 0,50;
- e) ternati in un concorso ad assistente punti 0,30;
- f) fino ad un massimo di tre punti per le pubblicazioni.

ART. 4.

Gli incaricati, nel periodo di permanenza nella suddetta graduatoria, godono della inamovibilità e della progressione economica prevista dalla legge 25 luglio 1966, n. 585.

A tali incaricati sarà riservata per la nomina in ruolo, una aliquota pari al 50 per cento dei posti di professore universitario vacanti ogni anno.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.